

REGOLAMENTO (CEE) N. 2678/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1975

relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

Le comunicazioni previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 388/75 debbono essere effettuate conformemente al modello riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

considerando che per semplificare, sul piano tecnico, il sistema di informazioni ed ottenere dati comparabili, risulta necessario uniformare le comunicazioni che debbono essere trasmesse dagli Stati membri e dalle imprese mediante moduli previsti per la presentazione e il tenore di dette comunicazioni,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1975.

Per la Commissione

H. SIMONET

Vicepresidente

(1) GU n. L 45 del 19. 2. 1975.

ALLEGATO

Nome e sede della persona o dell'impresa:

PETROLIO GREGGIO (a)

Esportazioni effettuate nel corso del semestre dell'anno civile precedente alla dichiarazione

Stato membro:

P

3

Periodo:

Nome e sede della persona o dell'impresa:

1	2	3	4	5	6	7	8
Paese in cui è stato estratto il petrolio greggio esportato (c)	Denominazione commerciale del petrolio greggio esportato (b)	Quantità (1 000 t)	Paese di destinazione delle esportazioni	Per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno		Osservazioni	
				Nome e sede dei contraenti	Durata del contratto	Scadenza	

ESPORTAZIONI

Osservazioni per P 3 — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere :

- a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri,
- b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

- a) Per « petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune » si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.
- b) Per « denominazione commerciale del petrolio greggio esportato » si intende la denominazione usata abitualmente per tale prodotto, per esempio :

Arabian-heavy	31° API	Murban	39° API
Arabian-light special	39° API	Umn Shaif	37° API
Iranian-heavy	31° API	Zakum	40° API
Iranian-light	34° API	Qatar	40° API
Neutral Zone Khafji		Qatar	41,2° API
Basra	35° API	Kuwait	31° API
Basra	34° API		

- c) Per « paese in cui il petrolio greggio è stato estratto », si intende il paese nel quale il petrolio greggio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, purché detto paese eserciti, ai fini della coltivazione, diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini.

TERMINI :

1. Trasmissione delle comunicazioni da parte delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.
2. Trasmissione delle comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione: al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

ESPORTAZIONI

Nome e sede della persona o dell'impresa:		PETROLIO GREGGIO (a)		Stato membro: P 4a			
Esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione		Periodo:					
1	2	3	4	5	6	7	8
Paese in cui sarà estratto il petrolio grezzo da esportare (c)	Denominazione commerciale del petrolio grezzo che sarà esportato (b)	Quantità prevista (1 000 t)	Paese di destinazione delle esportazioni	Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno			Osservazioni
				Nome e sede dei contraenti	Durata del contratto	Scadenza	

Osservazioni per P 4a — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere da parte delle imprese alle amministrazioni competenti degli Stati membri o, quando si applica l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

a) Per « petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune » si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.

b) Per « denominazione commerciale del petrolio greggio esportato », si intende la denominazione usata abitualmente per tale prodotto, per esempio :

Arabian-heavy	31° API	Murban	39° API
Arabian-light special	39° API	Umn Shaif	37° API
Iranian-heavy	31° API	Zakum	40° API
Iranian-light	34° API	Qatar	40° API
Neutral Zone Khafji		Qatar	41,2° API
Basra	35° API	Kuwait	31° API
Basra	34° API		

c) Per « paese in cui il petrolio greggio è stato estratto », si intende il paese nel quale il petrolio greggio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, purché detto paese eserciti, ai fini della coltivazione, diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini.

TERMINI :

Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le esportazioni previste per l'anno successivo.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

ESPORTAZIONI

<p>P 4b</p>	<p>Stato membro:</p>
<p>Periodo:</p>	

<p>PETROLIO GREGGIO (a)</p>
<p>Esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione</p>

1	2	3	4	5
Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare	Quantità prevista (1 000 t)	Paese di destinazione delle esportazioni	Percentuale delle forniture in base a contratti di durata superiore ad un anno	Osservazioni

Osservazioni per P 4b — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o le persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno dei dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

- a) Per « petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune » si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.
- b) Per « denominazione commerciale del petrolio grezzo esportato » si intende la denominazione usata abitualmente per tale prodotto, per esempio :

Arabian-heavy	31° API	Murban	39° API
Arabian-light special	39° API	Umn Shaif	37° API
Iranian-heavy	31° API	Zakum	40° API
Iranian-light	34° API	Qatar	40° API
Neutral Zone Khafji		Qatar	41,2° API
Basra	35° API	Kuwait	31° API
Basra	34° API		

- c) Per « paese in cui è stato estratto il petrolio greggio », si intende il paese nel quale il petrolio greggio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, purché detto paese eserciti, ai fini della coltivazione, diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini.

TERMINI :

Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

ESPORTAZIONI

Stato membro:	G₃
Periodo:	

GAS NATURALE (a)
Esportazioni effettuate nel corso del semestre dell'anno civile precedente alla dichiarazione

1
Nome e sede della persona o dell'impresa:

2	3	4	5	6	7
Quantità (milioni m ³ , 0°, 760 mm Hg)	Paese in cui è stato estratto il gas naturale da esportare (b)	Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto	Potere calorifico superiore del gas naturale che è stato esportato (kcal/m ³ , 0°, 760 mm Hg)	Paese di destinazione delle esportazioni	Osservazioni

Osservazioni per G 3 — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere :

- a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri,
- b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tep annue di gas naturale.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno dei dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

- a) Per « gas naturale » della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune, si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.
- b) Per « paese in cui è stato estratto il gas naturale » si intende il paese nel quale il gas naturale è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, purché detto paese eserciti, ai fini della coltivazione, diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini.

TERMINI :

1. Trasmissione delle comunicazioni delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.
2. Trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione : al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

ESPORTAZIONI

Stato membro:	G 4a
Periodo:	

GAS NATURALE (a)
Esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione

1
Nome e sede della persona o dell'impresa:

2	3	4	5	6	7
Quantità (milioni m ³ , 0° 760 mm Hg)	Paesi in cui sarà estratto il gas naturale da esportare (b)	Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto	Potere calorifero superiore del gas naturale che verrà esportato (Kcal/m ³ , 0° 760 mm Hg)	Paese di destinazione delle esportazioni	Osservazioni

Osservazioni per G 4a — ESPORTAZIONI**MODULO**

da trasmettere da parte delle imprese alle amministrazioni competenti degli Stati membri o, quando si applica l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tep annue di gas naturale.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazione si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno dei dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

- a) Per « gas naturale » della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune, si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.
- b) Per « paese in cui è stato estratto il gas naturale » si intende il paese nel quale il gas naturale è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo nel continente oppure nei fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, purché detto paese eserciti, ai fini della coltivazione, diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini.

TERMINI :

Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le esportazioni previste per l'anno successivo.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

ESPORTAZIONI

Stato membro:	G 4b
Periodo:	

GAS NATURALE (a)
Esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione

2	3	4	5	6	7
Quantità (milioni m ³ , 0° 760 mm Hg)	Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare	Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto	Potere calorifico superiore del gas naturale che verrà esportato (Kcal/m ³ , 0° 760 mm Hg)	Paese di destinazione delle esportazioni	Osservazioni

Osservazioni per G 4b — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tep annue di gas naturale.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno dei dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi.

- a) Per « gas naturale » della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune, si intende il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.
- b) Per « paese in cui è stato estratto il gas naturale » si intende il paese nel quale il gas naturale è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo nel continente o nei fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, purché detto paese eserciti, ai fini della coltivazione, diritti di esclusività su tale parte dei fondali marini.

TERMINI :

Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

Osservazioni per PP 3 — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere :

- a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri,
- b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee.

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno dei dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

- a) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune », si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune.
- b) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :
 - 27.10 A Oli leggeri
 - 27.10 B Oli medi
 - 27.10 C I Oli pesanti : gasolio
 - 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile.

La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate.

TERMINI :

1. Trasmissione delle comunicazioni delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.
2. Trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione : al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

Osservazioni per PP 4a — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere da parte delle imprese alle amministrazioni competenti degli Stati membri o, quando si applica l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno dei dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi.

- a) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune » si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune.
- b) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :
- 27.10 A Oli leggeri
 - 27.10 B Oli medi
 - 27.10 C I Oli pesanti : gasolio
 - 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile.

La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate.

TERMINI :

Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le esportazioni previste per l'anno successivo.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).

ESPORTAZIONI

PP 4b	Stato membro:
Periodo:	

PRODOTTI PETROLIFERI (a)
Esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione
Denominazione del prodotto petrolifero secondo la tariffa doganale comune (b)

1	2	3	4	5	6
Paese in cui verranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare	Quantità prevista (1 000 t)	Paese di destinazione delle esportazioni	Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore ad un anno	Osservazioni	

Osservazioni per PP 4b — ESPORTAZIONI

MODULO

da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

che stabilisce le disposizioni di applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

Soltanto per le imprese o persone le cui esportazioni raggiungano almeno 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Ai sensi del presente regolamento, per esportazioni si intende l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno dei dazi doganali o altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

- a) Per « prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune », si intendono i prodotti cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della tariffa doganale comune.
- b) Per « qualità e denominazione secondo la tariffa doganale comune » si intende la classificazione del prodotto petrolifero in una delle seguenti voci :
 - 27.10 A Oli leggeri
 - 27.10 B Oli medi
 - 27.10 C I Oli pesanti : gasolio
 - 27.10 C II Oli pesanti : olio combustibile

La comunicazione deve essere effettuata usando un modulo per prodotto petrolifero classificato secondo le voci sopraccitate.

TERMINI :

Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

(Qualora sui moduli non vi sia spazio sufficiente, fornire le ulteriori informazioni su fogli separati).
